SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

CIRCOLARI

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 maggio 1996, n. **370.**

Regolamento recante criteri e modalità per la utilizzazione degli stanziamenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 3 che prevede il trasferimento al cap. 7520 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 1995-97 di un importo corrispondente al 5% degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN, del fondo speciale per la ricerca applicata per promuovere iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale, mediante la conclusione di specifici accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la cui formazione è prevista dall'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il regolamento per l'attuazione del predetto art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, emanato con decreto ministeriale 28 giugno 1995, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1995, con il quale è stata introdotta una specifica disciplina inerente le procedure di formazione degli accordi di programma, la loro applicazione, nonché gli strumenti amministrativi e contabili per la loro applicazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 12;

Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per la selezione delle iniziative da finanziare nel periodo 1995-1997 con le previste disponibilità;

Considerata l'esigenza di determinare le modalità per l'individuazione dei settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca, e dei relativi programmi di ricerca correlati ad iniziative comuni fra le imprese, le università e i centri di ricerca pubblici e privati;

Ritenuto opportuno, in linea con i prescritti criteri di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa previsti dalle norme in materia di procedimento amministrativo affidare la definizione di ciascuna iniziativa ad enti pubblici di ricerca nazionali istituzionalmente competenti nei distinti settori di interesse per la ricerca scientifica, con il compito di elaborare la fattibilità del programma per pervenire unitamente ad altri enti interessati (università, imprese e centri di ricerca pubblici e privati) alla formulazione di specifiche proposte inerenti la stipula degli accordi previsti dal sopracitato art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia nella riunione del 6 giugno 1995;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio n. 1970/95 espresso dal Consiglio di Stato - sezione seconda in data 27 settembre 1995 sullo schema di regolamento con i criteri per l'utilizzazione degli stanziamenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, trasmesso in data 17 luglio 1995, prot. 7047 Ric.;

Udito il parere n. 1970/95 espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 1190/III.6/96 del 7 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Gli accordi di programma per la ricerca applicata, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modifiche, in legge 29 marzo 1995, n. 95, sono disciplinati dal regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma, emanato con decreto ministeriale 28 giugno 1995, n. 454, integrato e modificato dalle disposizioni del presente regolamento. Tali accordi riguardano la realizzazione di iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, nel quadro degli interventi volti alla ripresa delle attività imprenditoriali, con riferimento a settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca.

2. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce annualmente i predetti settori nel quadro dei compiti di promozione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica previo conforme parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; con lo stesso decreto, nell'ambito di ciascun settore, saranno individuati gli enti pubblici di ricerca nazionali ritenuti istituzionalmente competenti, cui affidare la responsabilità di definire specifici programmi di ricerca. Per ciascun

programma gli enti di ricerca dovranno evidenziare la ricaduta tecnologica attesa e l'interesse industriale all'iniziativa.

Art. 2.

Criteri

1. Gli enti nazionali di ricerca previsti dall'art. 1 predispongono i programmi di ricerca nell'ambito del settore di competenza assicurando la quota di partecipazione all'iniziativa da parte degli altri soggetti interessati (università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese) sulla base dei seguenti criteri:

a) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica dei proponenti;

b) contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione del programma;

c) coerenza della partecipazione rispetto agli obiettivi strategici di ricerca applicata ed ai contenuti del programma.

Art. 3.

Modalità

1. Le proposte per la conclusione degli accordi sono formulate dagli enti nazionali di ricerca di cui all'art. 1 responsabili di ciascun programma con riferimento alla convenzione che si prevede di stipulare fra i soggetti aderenti all'iniziativa, volta a disciplinare l'oggetto, i tempi, le modalità di realizzazione del programma, gli obiettivi da conseguire nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali che ciascun partecipante assume l'obbligo di impiegare.

2. Dette proposte, corredate dallo studio di fattibilità del programma e dallo schema della convenzione di cui al comma 1, devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento a pena di inammissibilità.

3. Le proposte devono contenere i seguenti elementi:

a) oggetto del programma di ricerca;

b) soggetto responsabile del programma;

c) soggetti partecipanti;

d) obiettivi specifici di ricerca intermedi e finali da conseguire;

e) tempi di attuazione (durata massima tre anni);

f) costo totale previsto per la realizzazione del programma, inclusivo di spese di personale, di strumentazione e di materiali ed attrezzature;

g) risorse finanziarie, umane e strumentali che ciascun partecipante si impegna ad impiegare e relative modalità;

h) collegamento con altri programmi nazionali o internazionali di ricerca;

i) ulteriori risorse pubbliche utilizzabili (con particolare riguardo a quelle comunitarie);

j) prospettive di utilizzazione economico-finanziaria dei risultati del programma di ricerca.

Art. 4.

Istruttoria dei programmi

1. Il Dipartimento della ricerca scientifica e tecnologica cura l'istruttoria delle proposte per la conclusione degli accordi di programma, avvalendosi del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. In particolare l'istruttoria è volta ad accertare:

a) la corrispondenza dei contenuti della proposta e dello studio di fattibilità in ordine al settore di intervento per il quale è stato previsto il finanziamento ed ai relativi obiettivi strategici;

b) l'effettivo coinvolgimento delle strutture di ricerca appartenenti ai diversi settori scientifici (università, enti, imprese), con particolare riferimento a quanto stabilito nella prescritta convenzione;

c) l'adeguatezza culturale, scientifica e tecnica dei soggetti partecipanti e la correttezza della loro selezione da effettuarsi alla stregua della normativa propria degli enti responsabili del programma;

d) la fattibilità del programma sotto il profilo economico e finanziario e con riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili.

3. Acquisito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, il Ministero approva i programmi, stipulando con l'Ente nazionale di ricerca responsabile del programma i relativi accordi, con le modalità e secondo le procedure stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5.

Verifiche e valutazione dei risultati

1. Le verifiche sulla concreta attuazione dei programmi e le valutazioni dei risultati conseguiti verranno effettuate con le modalità stabilite dal citato regolamento emanato con decreto ministeriale 28 giugno 1995, n. 454.

2. I risultati delle attività del programma saranno sottoposti al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia per le proprie opportune valutazioni, in relazione agli obiettivi strategici da perseguire nei distinti settori di interesse nazionale per la ricerca scientifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 1996

Il Ministro: SALVINI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 153

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è il seguente:

«Art. 3 (*Ricerca applicata*). 1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia interazione tra imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

2-*bis*. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonché dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.

3. (*Omissis*).

4. È abrogato l'art. 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Il D.M. 28 giugno 1995, n. 454, concerne: «Regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con più amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati, loro applicazione e strumenti amministrativi e contabili».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è il seguente:

«Art. 7. L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda».

Il testo dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è il seguente:

«Art. 3 (*Programmazione e coordinamento della ricerca*). 1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici».

Nota all'art. 5.

— Per il testo del D.M. 28 giugno 1995, n. 454, si veda la precedente nota all'art. 1.

96G0388

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 1996.

Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio 92/72/CEE del 21 settembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 14 del 18 febbraio 1993, per l'«Inquinamento dell'aria provocato dall'ozono»;

Vista la legge n. 146 del 22 febbraio 1994 sulle Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993) ed in particolare quanto disposto dall'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario al n. 145 del 28 maggio 1983, sui Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario al n. 140 del 16 giugno 1988, per quanto riguarda in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 1991, sui Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, per quanto riguarda in particolare gli articoli 3, 7 e 9;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 1991, sui Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 6 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 1992, sulla Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio, e a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'ambiente n. 9699/95/UL del 28 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1994, sulle Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 25 novembre 1994 per l'Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994;

Vista la direttiva del Consiglio 91/692/CEE del 23 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 377/48 del 31 dicembre 1991, per la «Standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente»;

Vista la legge n. 146 del 12 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario al n. 99 del 29 aprile 1995, che ratifica il protocollo alla Convenzione 1979 sull'inquinamento transfrontaliero concernente il controllo delle emissioni dei composti organici volatili e dei loro flussi transfrontalieri, Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, Ginevra, 1991;

Considerando che l'inquinamento da ozono e da altri ossidanti fotochimici costituisce un grave problema sanitario ed ecologico sia a livello locale sia nel quadro del trasporto transfrontaliero a lunga distanza;

Considerando che è necessario attivare un programma nazionale di sorveglianza dell'inquinamento fotochimico, in armonia con analoghi programmi internazionali e comunitari, anche ai fini del controllo degli effetti dei programmi di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili avviati rispettivamente con i Protocolli di Sofia del 31 ottobre 1988 e di Ginevra del 18 novembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente decreto ha lo scopo di instaurare un sistema di sorveglianza, di scambio di informazioni, di gestione degli stati di attenzione e di allarme per la popolazione finalizzato al controllo dell'inquinamento da ozono.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

livello per la protezione della salute: la concentrazione di ozono, pari al valore indicato all'allegato I, punto 1, che non deve essere superata ai fini della protezione della salute umana, in caso di episodi prolungati di inquinamento;

livello per la protezione della vegetazione: la concentrazione di ozono, pari al valore indicato all'allegato I, punto 2, oltre il quale la vegetazione può subire danni;

livello per l'informazione alla popolazione (o di attenzione): la concentrazione di ozono, pari al valore indicato all'allegato I, punto 3, oltre il quale si possono verificare effetti limitati e transitori per la salute umana, in caso di esposizione anche di breve durata di gruppi di soggetti particolarmente sensibili;

livello di allarme: la concentrazione di ozono, pari al valore indicato all'allegato I, punto 4, oltre il quale esiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione anche di breve durata;

stato di attenzione o di allarme per l'inquinamento fotochimico: una situazione di inquinamento determinata dalla presenza di concentrazioni di ozono pari o superiore ai livelli di attenzione e di allarme;

composti organici volatili (COV): specie chimiche organiche, di natura sia antropogenica che biogenica che, nelle normali condizioni ambientali, hanno una tensione di vapore sufficientemente elevata da consentirne la presenza in fase gassosa;

composti organici volatili precursori dell'inquinamento fotochimico (COV-Ox): COV caratterizzati da un elevato potenziale di formazione di ossidanti fotochimici, come definito nell'annesso IV del protocollo alla Convenzione 1979 sull'inquinamento transfrontaliero concernente il controllo delle emissioni dei composti organici volatili e dei loro flussi transfrontalieri, ratificato con legge n. 146 del 12 aprile 1995, in presenza di ossidi di azoto e per azione della luce solare.

Art. 2.

Sistema finalizzato al controllo dell'inquinamento da ozono e soggetti responsabili

1 Il sistema finalizzato al controllo dell'inquinamento da ozono di cui all'art. 1 è strutturato sui livelli nazionale, regionale e provinciale e locale sulla base delle competenze in materia di inquinamento atmosferico attribuite rispettivamente alle amministrazioni centrali, alle regioni, alle province e ai comuni, conformemente a quanto specificato all'art. 7 e all'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 sui criteri per la raccolta dei dati di qualità dell'aria e all'art. 3 del decreto ministeriale del 6 maggio 1992.

2. Le funzioni di raccolta dei dati e l'invio dei dati e delle sintesi statistiche agli organi nazionali competenti sono svolte dai livelli regionali, provinciali e locali.

3. La gestione degli stati di attenzione e di allarme e in particolare la diffusione di informazioni ai cittadini, è a cura delle autorità competenti ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994.

4. Le funzioni di raccolta ed elaborazione delle informazioni a livello nazionale sono svolte dal Ministero dell'ambiente. La valutazione igienico-sanitaria dei dati raccolti e le informazioni di carattere sanitario da diffondere sono di competenza del Ministero della sanità.

5. Il corretto funzionamento della rete e i programmi per il controllo di qualità dei dati sono assicurate dagli organi tecnici e dai laboratori afferenti al Sistema nazionale di controllo e assicurazione di qualità dei dati di cui al decreto ministeriale del 6 maggio 1992.

6. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea le informazioni richieste dalla direttiva 91/692/CEE nei tempi, con la frequenza di aggiornamento ed i formati stabiliti dalla Commissione stessa.

Art. 3.

Reti di misura e indagini

1 La rete nazionale per il controllo dell'inquinamento da ozono è costituita nell'ambito delle reti realizzate conformemente al disposto del decreto ministeriale 20 maggio 1991 e sulla base di quanto previsto nel presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome, nel quadro della struttura delle reti di stazioni prescritta nell'allegato al decreto ministeriale 20 maggio 1991 sui criteri per la raccolta dei dati di qualità dell'aria per le aree urbane e industriali, individuano le stazioni costituenti la rete di cui al comma 1.

3. Nella rete sono incluse:

le stazioni di misurazione delle concentrazioni di ozono e di eventuali altri inquinanti di origine fotochimica;

le stazioni che misurano gli inquinanti precursori dell'ozono, sia con metodi automatici che tramite campionamenti e analisi in laboratorio;

le stazioni di tipo meteorologico.

4. Nella rete possono essere incluse anche le stazioni appartenenti a istituti di ricerca, enti di servizio e soggetti privati. Le amministrazioni regionali e provinciali adottano i provvedimenti necessari per assicurare il flusso dei dati anche da queste stazioni.

5. Le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità l'elenco aggiornato delle stazioni individuate, di cui ai precedenti punti 3 e 4, con le informazioni indicate all'art. 3 del citato decreto ministeriale 20 maggio 1991 nonché la descrizione della zona in cui operano le stazioni stesse. Il primo elenco delle stazioni afferenti alla rete nazionale deve essere inviato entro il 31 dicembre 1996.

6. Le regioni trasmettono i risultati di eventuali studi sperimentali e campagne di misura relativi all'ozono, agli inquinanti di origine fotochimica e ai COV precursori, attuati conformemente al comma 3 dell'allegato II. Le regioni e le province autonome tengono conto, ai fini della redazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, dei risultati di tali studi e campagne.

7. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con le regioni e le province interessate, individua le eventuali modifiche o integrazioni da attuare ai fini della realizzazione di una rete atta a rappresentare

l'andamento e la distribuzione dell'inquinamento fotochimico sull'intero territorio nazionale, conformemente ai criteri esposti all'allegato II.

Art. 4.

Metodo di misura

1. Ai fini del presente decreto, per la misura delle concentrazioni di ozono il metodo di riferimento è quello riportato nell'allegato III.

2. Potranno essere utilizzati altri metodi di misura, purché un laboratorio preposto alla garanzia di qualità dei dati certifichi l'equivalenza del metodo con quello di riferimento, sulla base dei criteri stabiliti dal CENIA.

3. Con appositi decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, saranno stabiliti i metodi ed i protocolli di misura degli inquinanti non oggetto di precedente normativa.

Art. 5

Stati di attenzione e di allarme
Informazioni alla popolazione

1. Le autorità individuate nell'art. 9 del decreto ministeriale del 20 maggio 1991 sui criteri per la raccolta dei dati di qualità dell'aria, devono, ciascuno per le proprie competenze, predisporre un sistema permanente di monitoraggio, di valutazione dei dati e di gestione degli stati di attenzione e di allarme per l'inquinamento da ozono.

2. In caso di raggiungimento di concentrazioni prossime ai livelli di attenzione o di allarme, l'autorità competente valuta, in base alla rappresentatività delle stazioni e alla situazione meteorologica, l'opportunità di costatare lo stato di attenzione e di allarme. Lo stato di attenzione o di allarme deve essere comunque dichiarato al raggiungimento dei livelli indicati nell'allegato I, con le modalità prescritte nel decreto ministeriale del 15 aprile 1994.

3. In caso di constatazione di uno stato di attenzione o di allarme, l'autorità competente deve informare la popolazione, secondo i criteri indicati nell'allegato IV, punto 1.

4. L'autorità competente comunica al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità le informazioni sui provvedimenti adottati e sulle modalità di informazione della popolazione, come previsto dal successivo art. 6, comma 2.

Art. 6.

Comunicazione dei livelli di inquinamento

1. Le regioni sono tenute a redigere un rapporto annuale, per i dati relativi al periodo di riferimento 1° gennaio-31 dicembre, conformemente all'allegato V, punto 2 e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Quando i livelli di attenzione o di allarme sono superati nel corso di un mese di calendario, le regioni assicurano che i superamenti siano comunicati al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità entro i primi quindici giorni del mese successivo, conformemente a quanto indicato nell'allegato V, punto 1.

Art. 7.

Gruppo di valutazione

1. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, nell'ambito delle competenze della Commissione per i sistemi di controllo della qualità dell'aria, istituita in base all'art. 6 del decreto ministeriale del 20 maggio 1991 sui Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, provvede a istituire un gruppo di valutazione delle informazioni raccolte, di cui agli articoli 3, 5 e 6.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

ALLEGATO I

LIVELLI PER LA CONCENTRAZIONE DI OZONO NELL'ARIA

La misurazione delle concentrazioni deve essere effettuata in modo continuo. I valori sono espressi in µg $O3/m^3$. Il volume deve essere riferito alle condizioni standard di 293 gradi K di temperatura e di 101,3 kPa di pressione.

1. Livello per la protezione della salute: 110 µg/m^3 per il valore medio su 8 ore.

La media è «mobile trascinata»: è calcolata ogni ora sulla base degli 8 valori orari relativi agli intervalli h/h-8 (1).

Deve essere assicurato al minimo il calcolo di medie mobili, con parziale sovrapposizione, calcolata 4 volte al giorno sulla base degli 8 valori orari relativi agli intervalli: 00 - 08, 08 - 16, 12 - 20, 16 - 24 (ore solari).

2. Livello per la protezione della vegetazione:

200 µg/m^3 per il valore medio su un'ora;

65 µg/m^3 per il valore medio su 24 ore.

3. Livello di attenzione o di informazione alla popolazione: 180 µg/m^3 per il valore medio su un'ora.

4. Livello di allarme: 360 µg/m^3 per il valore medio su un'ora.

(1) Per semplificazione, si conviene di indicare dove necessario tali intervalli con l'ora h finale dell'intervallo stesso: il dato delle ore 16 è relativo al periodo 08 - 16, ecc.

ALLEGATO II

SORVEGLIANZA DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO

1. *Finalità del monitoraggio.*

Gli scopi della misurazione delle concentrazioni di ozono sono:

la valutazione del rischio di esposizione individuale delle persone, quanto più precisa possibile, a valori superiori al livello di protezione della salute;

la valutazione della esposizione della vegetazione (foreste, vegetazione spontanea, colture agrarie) in relazione al livello di rischio a danni da inquinamento;

l'identificazione e la descrizione dei processi di formazione e di trasporto dell'ozono e dei suoi precursori;

il controllo dei flussi transfontalieri

2. *Distribuzione dei punti.*

Conseguentemente i punti di misurazione devono essere posti in siti rappresentativi:

dove sia presente una alta concentrazione di persone particolarmente sensibili all'esposizione o siano presenti ecosistemi vegetali oggetto di protezione;

dove è comunque più elevato il rischio di approssimazione o di superamento dei livelli indicati nell'allegato I;

dove sia possibile la formazione di inquinanti fotochimici, data la distribuzione di sorgenti di inquinanti precursori e date le caratteristiche climatiche legate alla formazione (radiazione solare) e al trasporto (vento);

dove sia possibile il monitoraggio degli eventuali flussi transfrontalieri degli inquinanti fotochimici e dei precursori;

dove sia possibile il monitoraggio delle concentrazioni di ozono in zone interessate dall'inquinamento di fondo.

Per quanto riguarda in particolare le aree urbane e quelle industriali, i criteri generali di progettazione e di gestione delle stazioni ai fini del controllo dell'inquinamento fotochimico sono quelli già indicati nell'allegato I al decreto ministeriale del 20 maggio 1991.

3. *Studi e campagne di misura.*

Nelle zone nelle quali non si dispone di informazioni sufficienti per delineare uno schema dei processi di genesi, trasformazione e trasporto dell'inquinamento fotochimico, ovvero dove non si dispone di informazioni sufficienti per delineare il livello di rischio per i recettori sensibili all'inquinamento fotochimico, le regioni e le province procedono a campagne a termine e a studi sperimentali atti a individuare le aree nelle quali situare le stazioni di misura rappresentative.

ALLEGATO III

METODO DI ANALISI DI RIFERIMENTO PER LE CONCENTRAZIONI DI OZONO

Per la determinazione dell'ozono, il metodo di riferimento da utilizzare è il metodo dell'assorbimento UV. La normalizzazione di questo metodo è in corso presso l'ISO. Con la pubblicazione della norma da parte di questo organismo, il metodo che vi sarà descritto costituirà il metodo di riferimento del presente decreto.

Per quanto riguarda l'uso dei sistemi di misura automatizzati, fermo restando quanto contenuto nell'appendice 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, valgono i seguenti criteri e accorgimenti:

1) la conformità delle caratteristiche di funzionamento dello strumento con quelle indicate dal costruttore — in particolare il rumore di fondo, il tempo di risposta, la linearità — deve essere verificata inizialmente sia in laboratorio che in campo. Di regola, lo strumento deve essere calibrato con un fotometro UV di riferimento, come da raccomandazione ISO;

2) sul campo, lo strumento deve essere calibrato a intervalli regolari (per es. ogni 23-25 ore). Inoltre la validità della taratura deve essere verificata regolarmente attraverso il funzionamento in parallelo di uno strumento calibrato come al punto 1). Se il filtro di entrata dello strumento è stato cambiato prima della taratura, questa deve avvenire dopo un periodo appropriato di esposizione del filtro (da 30 min. a più ore) alle concentrazioni di ozono nell'aria;

3) l'apertura della testa di campionamento deve essere protetta da pioggia o insetti, ma senza l'uso di prefiltri. La testa del tubo di campionamento deve essere situata ad una distanza da corpi verticali tale che il flusso intorno ai condotti di aspirazione non sia alterato o schermato;

4) il condotto di campionamento deve essere di materiale inerte (per es. vetro, PTFE, acciaio inossidabile, ..) e deve essere stagno. La portata del condotto di campionamento deve essere regolarmente verificata. La distanza tra la testa di prelievo e lo strumento di analisi deve essere quanto più breve possibile e il tempo impiegato dal campione di gas per percorrere il condotto deve essere il più breve possibile (dell'ordine di pochi secondi, *in presenza di NO o di altri gas reattivi*). Il condotto deve essere pulito regolarmente, a seconda delle condizioni del sito; la condensazione deve essere evitata;

5) il campionamento non deve essere influenzato da perdite di gas dallo strumento o dal sistema di taratura. Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per prevenire variazioni di temperatura che provochino errori di misurazione.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE ED INFORMAZIONI METEOROLOGICHE

1. *Informazioni alla popolazione.*

Con riferimento al decreto ministeriale 15 aprile 1994, la popolazione deve essere informata sullo stato dell'inquinamento da ozono, in tempi quanto più brevi possibile, per consentire alle persone di prendere tutte le misure di prevenzione.

Attraverso i mezzi di comunicazione di massa, devono essere diffuse al pubblico almeno le informazioni seguenti:

a) data, ora, luogo di rilevamento delle concentrazioni prossime, pari o superiori ai livelli di cui all'allegato I, punti 3 e 4;

b) previsioni.
evoluzione probabile delle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento);
durata;
area interessata;

c) soggetti interessati;

d) indicazioni circa le precauzioni da adottare.

2. *Nota sulle informazioni meteorologiche e climatologiche utili ai fini della valutazione della persistenza di fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.*

Le informazioni sulle grandezze e i fenomeni connessi con la avvezione/diffusione/accumulo degli inquinanti nei bassi strati utili ai fini della valutazione della persistenza di fenomeni acuti di inquinamento atmosferico sono costituite da:

i dati climatologici del territorio di interesse e di quello limitrofo, per la definizione del quadro di riferimento climatico: il confronto tra la situazione in atto e la normale climatica è il termine di riferimento per valutare anche quantitativamente la eccezionalità di un fenomeno in corso e la base per le estrapolazioni per i giorni successivi;

l'analisi del tempo e le previsioni meteorologiche sinottiche a scala nazionale e, dove possibile a scala regionale, con riferimento sia alla circolazione generale (natura e persistenza delle configurazioni bariche) sia a specifici fenomeni (probabilità e tipo di precipitazione, copertura del cielo, vento prevalente);

le informazioni sulle proprietà diffusive dell'atmosfera dedotte dall'analisi dei campi barici a tutte le quote e dai sondaggi termodinamici: lo stato della stabilità/instabilità dell'atmosfera, l'altezza della base e lo spessore delle inversioni termiche, l'altezza dello strato di rimescolamento.

Ai fini di una valutazione dell'inquinamento fotochimico, ha particolare interesse anche la radiazione solare, connessa con la formazione degli ossidanti di origine fotochimica ed espressa come intensità della radiazione solare o come durata dell'insolazione o almeno come copertura del cielo, attuali e previste.

ALLEGATO V

RAPPORTI SULLE CONCENTRAZIONI DI OZONO

1. *Rapporto mensile sui superamenti dei valori di attenzione e di allarme.*

Il raggiungimento dei valori di attenzione e di allarme delle concentrazioni di ozono deve essere documentato in un rapporto mensile, contenente al minimo:

a) le date in cui si sono verificati i superamenti;

b) l'ora di inizio e la durata;

c) la concentrazione oraria massima rilevata durante il periodo di superamento;

d) (nel caso di superamento dei valori di allarme) analisi o ipotesi delle cause degli alti valori registrati.

2. *Rapporto annuale:*

Contenuti del rapporto.

Le concentrazioni misurate di ozono relativamente a ciascun periodo di riferimento 1° gennaio-31 dicembre sono oggetto di rapporti annuali.

Il rapporto deve contenere i dati sulle concentrazioni di ozono e può contenere quelli relativi ai precursori: NOx, COV precursori.

La parte relativa all'ozono deve contenere al minimo i seguenti elementi:

a) la mediana, il 98mo percentile, il percentile 99,9 (facoltativo) e il massimo dei valori medi su un'ora e dei valori su 8 ore rilevati durante l'anno in ciascuna stazione di misurazione;

b) il numero, la data e la durata dei periodi di superamento dei livelli:

per la protezione della salute;
per la protezione della vegetazione;
di attenzione;
di allarme.

3. *Criteri di calcolo dei percentili nel periodo annuale di riferimento.*

La misurazione deve essere continua.

Il calcolo del percentile deve essere effettuato sulla base dei valori effettivamente misurati, approssimati al più vicino valore intero espresso in $\mu g/m^3$.

Affinché il calcolo dei percentili sia valido, deve essere disponibile il 75% dei valori possibili e tale percentuale deve essere per quanto possibile ripartita uniformemente nel periodo considerato per ciascun sito di misurazione. In caso contrario, deve essere specificata la consistenza della base di dati considerati.

Gli N valori disponibili sono ordinati in una serie crescente.

Il percentile P-esimo è il valore intero di rango k, dove k è calcolato dalla formula:

$$k = P/100 \times N$$

96A4438

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1996.

Trasferimento di debiti dall'Opera nazionale assistenza minori irregolari psichici «G. Giardino» all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 24 ottobre 1978, con la quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Opera nazionale assistenza minori irregolari psichici «G. Giardino» (O.N.A.M.I.P.);

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 con il quale sono state avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni, ora I.G.E.D., le residue operazioni di liquidazione dell'O.N.A.M.I.P;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da due debiti tuttora da definire;

Rilevato che detti debiti concernono:

a) I.N.P.D.A.P. (gestione ex INADEL): per le quote dei contributi previdenziali relativi al periodo 1° giugno 1972-31 marzo 1974 dovute a copertura del trattamento del premio di fine rapporto per L. 69.000.000;

b) I.N.P.D.A.P. (gestione ex C.P.D.E.L.): per contributi riguardanti il primo trimestre 1979 e il conguaglio anno 1978 per L. 26.000.000 circa;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i debiti per complessive L. 95.000.000 circa dall'Opera nazionale assistenza minori irregolari psichici «G. Giardino» (O.N.A.M.I.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.);

Decreta:

I debiti in premessa indicati — I.N.P.D.A.P. (gestione ex INADEL), per le quote dei contributi previdenziali relativi al periodo 1° giugno 1972-31 marzo 1974 dovute a copertura del trattamento del premio di fine rapporto per L. 69.000.000; I.N.P.D.A.P. (gestione ex C.P.D.E.L.), per contributi riguardanti il primo trimestre 1979 e il conguaglio per l'anno 1978 per L. 26.000.000 circa — sono trasferiti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Opera nazionale assistenza minori irregolari psichici «G. Giardino» (O.N.A.M.I.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Roma, 27 giugno 1996

p. *Il Ministro:* PINZA

96A4445

DECRETO 5 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.720 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 giugno 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 10 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammmontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4446

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 giugno 1996.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie con decorrenza dal 15 luglio 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 28 dicembre 1995, n. 1176;

Vista la nota della prefettura di Messina in data 15 febbraio 1996, 949 1312/GAB;

Visto il parere favorevole della regione siciliana n. 141, in data 23 marzo 1996;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1

Dal 15 luglio 1996 al 31 agosto 1996 è vietato l'afflusso sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune stesso con le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al trasporto merci;

B) Lipari - Vulcano e Filicudi: veicoli adibiti al trasporto merci; caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti; veicoli a servizio di soggetti che risultano in possesso di abitazione o di prenotazione alberghiera, extralberghiera o in casa privata per il periodo minimo di tre giorni.

Art. 2.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dall'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 5.

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 5

96A4461

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vino Nobile di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento alle modalità del processo produttivo del vino;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Il comma 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989, è sostituito nel testo di cui appresso:

Art. 5. — 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano.

Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che:

a) abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt 2.000 in linea d'aria;

b) abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva cui si riferisce la lettera *a)* iscritti da almeno 5 anni, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, all'albo del vino D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano».

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A4439

DECRETO 2 luglio 1996.

Rettifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1995, con il quale è stato proposto lo schema di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo»;

Visto il decreto dirigenziale 18 gennaio 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Antimo», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel testo dell'art. 6 nella descrizione delle caratteristiche della tipologia «novello» con riguardo al titolo alcolometrico volumico totale minimo è stato erroneamente indicato il valore di 1% anziché 11 sia nel parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sia nel disciplinare di produzione approvato con il citato decreto dirigenziale datato 18 gennaio 1996;

Ritenuta la necessità di rettificare il testo dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» approvato con decreto dirigenziale 18 gennaio 1996 al fine di stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale minimo è di 11 anziché 1%;

Decreta:

Il valore del titolo alcolometrico volumico totale minimo previsto per la tipologia «novello» dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» è rettificato da 1% a 11.

Conseguentemente il testo della quinta riga, seconda colonna, pag. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1996 viene rettificato in:

«titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11»;

in luogo di «titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1%».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A4440

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e di una fontana in località «Grassi Lunghi» da parte del sig. Vago Walter. (Deliberazione n. VI/9573).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 settembre 1995 è pervenuta l'istanza del sig. Vago Walter per la realizzazione di un acquedotto e una fontana in località «Grassi Lunghi»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), fogli numeri n. 2/a, 19/b, 15/c, 14/d, mappali 1679, 1680, 1300, 2741 (limitatamente all'area interessata dai lavori) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e una fontana in località «Grassi Lunghi» da parte del sig. Vago Walter;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di illuminazione da parte dell'ENEL, zona di Lecco. (Deliberazione n. VI/9561).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° agosto 1995 è pervenuta l'istanza dell'ENEL S.p.a. per la realizzazione di impianto di illuminazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mappali 240, - 228 e strada comunale detta di Sarizza (ora

via S. Nicola) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di illuminazione da parte dell'ENEL - zona di Lecco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del recupero e consolidamento statico, con parziale ampliamento, di un fabbricato rustico in località Natre da parte della sig.ra Acquistapace Giacomina. (Deliberazione n. VI/9562).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza della sig.ra Acquistapace Giacomina per la realizzazione di recupero e consolidamento statico con parziale ampliamento di fabbricato rustico in località Natre;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali dal giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), foglio 12c, mappale 2546 (limitatamente al sedime dell'edificio) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero e consolidamento statico con parziale ampliamento di un fabbricato rustico in località Natre da parte della sig.ra Acquistapace Giacomina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4410

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti aerei 380/220 V e dello spostamento di un posto di trasformazione su palo da parte dell'ENEL - zona di Lecco. (Deliberazione n. VI/9563).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 settembre 1995 è pervenuta l'istanza dell'ENEL S.p.a. per la realizzazione di elettrodotti aerei 380/220 V e spostamento di un posto di trasformazione su palo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali dal giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mappali 661 - 1084 - 583 - 1081 - 584 - 1223 - 1222 - 1277 - 591 - 1278 - 1422 - 1356 - 592 - 608 e strada comunale Cagliano-Campsirago dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti aerei 380/220 V. e spostamento di un posto di trasformazione su palo da parte dell'ENEL - zona di Lecco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4411

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Margno dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del consolidamento dell'asta montana del torrente Bandico da parte del genio civile. (Deliberazione n. VI/9568).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 novembre 1994 è pervenuta l'istanza del genio civile per la realizzazione di consolidamento dell'asta montana del torrente Bandico;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali dal giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Margno (Como), foglio n. 6, mappale n. 950 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la reailizzazione di consolidamento dell'asta montana del torrente Bandico da parte del genio civile;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4412

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 6 settembre 1995, intesa ad ottenere l'adeguamento dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore a quanto previsto dal sopracitato decreto ministeriale;

Vista la proposta del senato accademico del 27 novembre 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1995;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 febbraio 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 28 maggio 1996, prot. n. 462, in merito all'adeguamento dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore all'ordinamento didattico vigente del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «Facoltà di agraria», punto 1 - «Laurea in scienze e tecnologie agrarie», al secondo comma dell'art. 92, relativo all'articolazione del corso degli studi, dopo la parola «laurea», viene aggiunta la dizione «ed al tirocinio pratico applicativo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 luglio 1996

Il rettore
BAUSOLA

Il direttore amministrativo
MOLINARI

96A4485

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE n. 442.

Aiuto alla produzione olio di oliva. Accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo - Campagna 1994-95.

UNAPROL
CNO
AIPO
UNASCO
UNAPOL
UNAPO
ASO
Ministero delle risorse agricole e forestali - Dir gen. pol. com. ed internaz. - Ufficio materie grasse
Agecontrol

1) PREMESSA.

In virtù di quanto disposto dal regolamento CEE n. 586/88 e dalla delibera commissariale del 27 dicembre 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1996, l'AIMA ha inviato tramite cartolina A/R una comunicazione riportante la consistenza aziendale a livello di particella a circa 220.000 produttori oleicoli che, con riferimento alla campagna 1994-95, presentavano discordanze tra dati dichiarati e dati riscontrati dallo schedario.

Le circa 220.000 comunicazioni sono state così individuate:

circa 115.000 aziende forfettizzate per la campagna 1994-95;

circa 105.000 aziende per le quali i dati rilevati dallo schedario oleicolo non sono ancora stati consolidati come «dati di base».

A seguito di quanto sopra i produttori, qualora lo ritenessero opportuno, hanno la facoltà di chiedere la verifica della propria consistenza aziendale «staccando» ed inviando all'AIMA l'apposito tagliando allegato alla suddetta notifica, secondo quanto indicato nella notifica stessa.

Per i produttori che non richiederanno la verifica della propria consistenza aziendale i dati risultanti nell'archivio dello schedario diventeranno «dati di base» e pertanto utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto della campagna 1994-95.

2) ATTIVITÀ DI VERIFICA.

Per tutte le aziende richiedenti verifica si effettueranno i controlli necessari ed eventualmente, se permanessero disallineamenti significativi, si procederà ad un incontro con il produttore presso una sede periferica e/o in campo al fine di definire la reale consistenza aziendale.

In particolare le attività di incontro con il produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CEE n. 586/88.

L'attività di controllo da parte dello schedario oleicolo si svolgerà attraverso la verifica delle particelle, presenti nella notifica, discordanti (dichiarato-accertato) o non rilevate dallo schedario, tramite fotointerpretazione ed eventuale controllo in campo dei casi dubbi.

3) ELABORAZIONE ESITO AZIENDALE.

Al termine delle verifiche di cui al punto 2 i dati verranno elaborati a livello di singola azienda al fine di analizzarne la situazione dopo i controlli effettuati.

Per i produttori con potenzialità produttiva di almeno 5 quintali di olio (fascia «A») si procederà a determinare lo scostamento tra i dati dichiarati e rilevati in funzione delle fasce di tolleranza definite dalla normativa comunitaria. Per i produttori con potenzialità produttiva inferiore a 5 quintali di olio (fascia «B») si procederà alla verifica dell'assoluta concordanza tra la somma dei dati dichiarati e la somma dei dati rilevati.

Pertanto qualora l'azienda, a seguito della applicazione dei succitati criteri, rientrasse entro le tolleranze previste (fascia «A») o risultasse in assoluta concordanza (fascia «B»), i dati riscontrati dallo schedario ad essa relativi verranno considerati «dati di base» e saranno inviati all'archivio informatico centrale per aggiornarne la situazione, diventando così «dati di base».

Qualora l'azienda risultasse fuori dalle tolleranze previste (fascia «A») o in discordanza dichiarato/accertato (fascia «B») verrà convocata presso la sede periferica di competenza al fine di definire la reale consistenza della azienda stessa.

3) CONVOCAZIONE DEL PRODUTTORE.

Le aziende che risultassero ancora fuori tolleranza (o discordanti per la fascia «B»), a seguito dei controlli effettuati verranno convocate presso una sede periferica opportunamente attrezzata al fine di definire, in contraddittorio, la reale consistenza aziendale.

A tal fine verrà inviata alle aziende una seconda comunicazione tramite lettera A/R riportante i dati relativi alla propria posizione aziendale (dichiarato-accertato per particella) a seguito dei controlli effettuati.

In questa seconda comunicazione verranno altresì indicati il luogo, la data dell'incontro e la documentazione aggiornata, non anteriore a tre mesi, da presentare da parte del produttore (certificati catastali, estratti di mappa, ecc.).

4) ATTIVITÀ DI INCONTRO CON IL PRODUTTORE.

Per tutti i produttori che si presenteranno, a seguito della convocazione di cui al punto precedente, si procederà all'incontro in sede periferica e se esplicitamente richiesto dal produttore, in campo, ai fini di definire la reale consistenza aziendale.

Ai fini dell'effettuazione dell'incontro i produttori potranno incaricare un loro rappresentante munito di apposita delega autenticata, che verrà acquisita dagli incaricati dello schedario.

Per i produttori che non si presenteranno all'incontro verranno convalidati come «dati di base» negli archivi centrali, i dati derivanti dalle verifiche effettuate.

Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con il produttore, tutte le particelle con dati discordanti determinati nella precedente fase di controllo e, ove necessario, tutte le particelle che il produttore richieda esplicitamente di investigare al fine della determinazione della propria consistenza aziendale (particelle nuove, variate frazionate, ecc..), comprese quelle concordanti.

In sede di incontro non è consentita la variazione del numero di piante dichiarato (campo dichiarato) per particella. Tale eventuale variazione potrà/dovrà essere oggetto di denuncia di coltivazione per la prossima campagna olivicola.

Le variazioni che sarà possibile apportare in sede di incontro (al fine di definire la reale consistenza aziendale) relativamente a correzioni di riferimenti catastali errati, inserimenti di nuove particelle ecc., non avranno valore dichiarativo, ma solo di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore; pertanto andranno considerate dal produttore per la compilazione della prossima denuncia di coltivazione.

Tali variazioni potranno essere apportate dietro presentazione di documenti giustificativi idonei (catastali, ecc..) e non avranno valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1994-95.

Pertanto anche la modulistica (verbale, scheda aziendale, ecc) che scaturirà dall'incontro, controfirmata dalle parti, non avrà valore dichiarativo, ma solo di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore e verrà consegnata al produttore e alla associazione per utilizzarla per la compilazione della prossima denuncia di coltivazione.

La modulistica (verbale, scheda aziendale) verrà prodotta in tre copie; una andrà al produttore, una alla associazione di appartenenza ed una allo schedario oleicolo italiano.

Qualora il produttore fosse «non associato» la terza copia andrà direttamente all'AIMA.

L'associazione di appartenenza provvederà alla verifica del titolo di conduzione delle particelle nuove indicate nel verbale.

5) RECUPERO DELLE SPESE.

Il recupero delle spese, ai sensi della delibera commissariale del 27 dicembre 1995, verrà applicato per le aziende, richiedenti verifica, che al termine delle attività di incontro (accertamento definitivo) si trovassero al di fuori delle tolleranze previste (a livello aziendale), o qualora non si presentino al medesimo secondo quanto indicato ai punti 5.1 e 5.2.

Il recupero delle spese verrà effettuato dall'AIMA sull'aiuto alla produzione a decorrere dalla campagna 1995-96 e successive.

L'importo delle spese da pagare da parte del produttore interessato verrà calcolato in sede di convocazione e stampato sul verbale firmato in contraddittorio.

Il calcolo della tolleranza aziendale, ai fini del recupero delle spese da parte dell'amministrazione, verrà effettuato sulla base dei dati relativi alle sole particelle presenti sulla seconda comunicazione inviata al produttore.

5.1) *Riconoscimento spese occasionate per i produttori presentatisi all'incontro.*

a) I produttori presentatisi all'incontro, che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle tolleranze previste, se di fascia «A», o discordanti dichiarato/accertato, se di fascia «B», (sulle particelle riportate sulla notifica) dovranno riconoscere:

L. 13.200 ad azienda, per le attività di memorizzazione della domanda di verifica, per l'integrazione o sostituzione dei dati contenuti nella banca dati dello schedario;

L. 32.400 a particella per il riscontro del numero delle piante dichiarate con quelle risultanti dall'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale per le seguenti tipologie:

particelle discordanti (dichiarato/accertato) per cui si conferma, a seguito dell'incontro, il dato accertato dallo schedario e comunicato al produttore nella seconda notifica;

particelle con riferimenti catastali erroneamente dichiarati; in tal caso è prevista la cancellazione della particella errata (da considerare ai fini del recupero degli oneri occasionati) e l'inserimento di quella corretta (valida ai fini della sola definizione della reale consistenza aziendale e pertanto non verrà presa in considerazione per il pagamento dell'aiuto per la campagna 1994-95);

particelle concordanti per le quali il produttore chieda la esplicita verifica in contraddittorio.

I produttori che richiedessero altresì la verifica in campo e si trovassero, al termine della medesima, nelle condizioni indicate in questo paragrafo, oltre a quanto sopra dovranno riconoscere L. 430.000 ad azienda più L. 1.200 per il numero di piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle da verificare.

b) Riconoscimento spese occasionate per i produttori non presentatisi all'incontro:

L. 13.200 ad azienda per le attività di memorizzazione della domanda di verifica, per l'integrazione o sostituzione dei dati contenuti nella banca dati dello schedario;

L. 32.400 a particella per il riscontro del numero delle piante dichiarate con quelle risultanti dall'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale per la seguente tipologia:

particelle discordanti (dichiarato/accertato) per cui il dato accertato dallo schedario non è variato a seguito dei controlli effettuati (stesso dato nella prima e nella seconda notifica inviata al produttore).

Per i produttori di fascia «B», non presentatisi, il recupero delle spese è previsto solo nei casi in cui, oltre alla discordanza numerica tra dichiarato/accertato (a livello aziendale), lo scostamento tra dati dichiarati e dati accertati è tale da non rientrare nelle fasce di tolleranza applicate secondo i medesimi criteri previsti per i produttori di fascia «A».

5.2) *Non riconoscimento delle spese.*

a) I produttori presentatisi all'incontro, che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle tolleranze previste (e anche discordanti se di fascia «B») sulle particelle presenti nella notifica, non dovranno sostenere spese per le seguenti tipologie:

particelle discordanti (dichiarato/accertato) per cui viene variato, a seguito dell'incontro, il dato accertato dallo schedario e comunicato al produttore nella seconda notifica;

particelle inserite ex-novo in convocazione (anche per quelle derivanti da frazionamenti/mutamenti catastali recenti avvenuti dopo il 31 dicembre 1993);

particelle concordanti dichiarato/accertato (comunicato nella notifica) per cui il produttore non chieda esplicita verifica in contraddittorio.

b) I produttori non presentatisi all'incontro (sia di fascia «A» che «B») non dovranno sostenere spese per le seguenti tipologie:

particelle concordanti dichiarato/accertato (comunicato nella notifica);

particelle mai rilevate in precedenza dallo schedario;

particelle discordanti dichiarato/accertato per cui lo schedario ha variato il dato di accertato a seguito dei controlli effettuati (dato accertato diverso tra prima e seconda notifica).

Non è prevista di norma l'attività di controllo, presso l'UTE di competenza, della correttezza dei dati catastali dichiarati a livello di particella da parte dello schedario.

In tal senso sarà però indispensabile la disponibilità della documentazione catastale richiesta al produttore nella lettera di convocazione, eventualmente da integrare da parte del medesimo qualora se ne riscontrasse la necessità durante l'incontro.

Nel caso in cui, in sede di convocazione, lo schedario dovrà acquisire, dietro esplicita richiesta da parte del produttore, presso l'UTE di competenza le informazioni catastali necessarie, il produttore con esito aziendale negativo dovrà sostenere le spese di L. 78.000 per particella.

In sede di convocazione presso le sedi periferiche o in fase di sopralluogo, i produttori possono essere accompagnati dai rappresentanti delle associazioni cui aderiscono.

Si prega assicurare da parte di codeste organizzazioni la massima collaborazione per garantire il miglior espletamento delle attività.

Il commissario di Governo

96A4442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1996, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1995, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1996, agli effetti predetti, risulta pari a più 326,2.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1996 rispetto al maggio 1995 risulta pari a più 4,3 (quattrovirgolatre).

La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1996 rispetto al maggio 1994 risulta pari a più 10,0 (diecivirgolazero).

La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1996 rispetto al giugno 1995 risulta pari a più 3,9 (trevirgolanove).

La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1996 rispetto al giugno 1994 risulta pari a più 10,0 (diecivirgolazero).

3) Le variazioni percentuali degli indici nel corso degli ultimi tredici mesi sono riportati nel prospetto che segue:

MESI		Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1995	Giugno	5,8	9,8
	Luglio	5,6	9,5
	Agosto	5,8	9,7
	Settembre	5,8	9,9
	Ottobre	5,8	9,8
	Novembre	6,0	9,9
	Dicembre	5,8	10,1
1996	Gennaio	5,5	9,6
	Febbraio	5,0	9,5
	Marzo	4,5	9,6
	Aprile	4,5	10,0
	Maggio	4,3	10,0
	Giugno	3,9	10,0

96A4467

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Siena è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare n. S01A - Statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4436

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del tesoro riguardante i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1996. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 9 luglio 1996)

Nel suddetto avviso, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 58, dove è scritto: «... il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1996 è di L. *97,98*, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1996 è di L. *96,09*, e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 giugno 1997 è di L. *92,50*, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.», si legga: «... il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1996 è di L. *98,03*, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1996 è di L. *96,14* e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 giugno 1997 è di L. *92,55*, comprensivo della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.».

96A4498

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 3 0 9 6 *

L. 1.400